

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 23 **del mese di** dicembre
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 616/2013, PER I SERVIZI DI CUI ALL'ART.8 DELLA L.R. N.48/2001 IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF, PER ANNO 2014.

Cod.documento GPG/2013/2149

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/2149

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, laddove prevede che le regioni possono affidare al Ministero delle Finanze le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché del relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
- l'articolo 57, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che dispone che le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce all'Agenzia delle Entrate la competenza a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
- l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- la legge regionale del 21 dicembre 2001 n. 48 "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo

tributario e fiscale regionale" e richiamato in particolare l'art. 8, in base al quale la Giunta regionale provvede a definire l'opzione riguardo le modalità di gestione dell'imposta;

- l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, che dispone che nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 e prevede che l'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali;
- visto l'art. 10, comma 4, del citato D.Lgs. 68/2011 che dispone che, per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate e che le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni;
- la legge regionale del 7 dicembre 2011, n. 17 "Norme in materia di tributi regionali" e richiamato in particolare l'art. 7, in base al quale le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di detti tributi;
- l'art. 17 bis del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413" (inserito dall'art. 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11) che stabilisce che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni ivi previste;

Richiamata inoltre la propria deliberazioni n. 616 del 21 maggio 2013 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione all'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'IRPEF fino al 31 dicembre 2013;

Evidenziato che la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef per l'anno 2013, di cui alla deliberazione n. 616 del 21 maggio 2013, sottoscritta in data 24 maggio 2013, ha decorrenza dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013;

Visto l'art. 18 della suddetta convenzione per l'anno 2013, che dispone che nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione può chiedere, con propria comunicazione, di prolungarne l'efficacia per un ulteriore anno;

Ritenuto opportuno, al fine di disciplinare i rapporti tra le parti ed al fine di evitare l'interruzione delle attività, provvedere alla proroga della convenzione per l'anno 2013 per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2014, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione delle imposte;

Preso atto del contenuto dell'articolato della convenzione per l'anno 2013 relativamente alle modalità di svolgimento dei servizi e i corrispettivi per i servizi convenzionati, che qui contestualmente si approva per il periodo di proroga, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

Considerato che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva del presente provvedimento troveranno copertura nei limiti dello stanziamento recato dal capitolo 5720 "ONERI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) (ART. 8, L.R. 21 DICEMBRE 2001, N. 48). SPESE OBBLIGATORIE.", afferente

all'U.P.B. 1.2.1.1.670 del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente e delle disposizioni tecnico-operative e procedurali discendenti dalla Convenzione approvata con il presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U.R.I. del 5 aprile 2013);

Vista la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 avente per oggetto: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009, relative al conferimento di incarichi di livello dirigenziale;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- n. 1173 del 27 luglio 2009 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)";
- n. 113 del 31 gennaio 2011 recante "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 l.r. n.43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore generale centrale "Risorse finanziarie e Patrimonio";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore a "Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza.";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, la proroga della convenzione stipulata per l'anno 2013 fra la Regione Emilia - Romagna e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e sui servizi informativi, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2014;
- 2) di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente ed in applicazione delle disposizioni indicate nella disciplina organizzativa sull'attribuzione delle competenze dirigenziali di cui alla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm., il Direttore Generale Centrale Risorse Finanziarie, competente alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Emilia Romagna e l'Agenzia delle Entrate, è autorizzato a comunicare la proroga della convenzione per l'anno 2013 per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2014, trasmettendo copia del presente atto;
- 3) di dare atto altresì che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva della presente proroga di convenzione, troveranno la necessaria copertura nell'ambito dello stanziamento previsto al capitolo 5720 "ONERI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) (ART. 8, L.R. 21 DICEMBRE 2001, N. 48). SPESE OBBLIGATORIE.", afferente all'U.P.B. 1.2.1.1.670 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente e delle disposizioni tecnico-operative e procedurali discendenti dalla Convenzione approvata con il presente atto;

- 4) di stabilire che all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione degli oneri dovuti in rapporto a quanto rinvenibile nella Convenzione di cui al punto 1) che precede, provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 40/2001 ed in applicazione delle modalità procedurali indicate dalla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm., previa quantificazione dei costi da riconoscere con imputazione al capitolo di spesa richiamato al precedente punto 3);
- 5) di stabilire, altresì, che la proroga della Convenzione avrà decorrenza, per le ragioni indicate in premessa, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014;
- 6) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.33/2013, in particolare all'art. 23, comma 1, lettera d), si provvederà alla pubblicazione secondo le modalità operative previste dalla propria deliberazione n. 1621/2013.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/2149

data 16/12/2013

IN FEDE

Onelio Pignatti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'